



Città metropolitana
di Venezia



Finanziato dall'Unione Europea
Next generation EU
PNRR M.4 C.1 I1.1

C.F. 80008840276
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre

S.U.A. per conto del comune di Mirano

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO A ZIANIGO CON RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DELLA BARCHESSA DI VILLA BIANCHINI. FINANZIAMENTO PNRR M.4 C.1 Inv. 1.1 - NEXT GENERATION EU. CUP I77G22000020006. CIG 9463953D11

PREMESSE

La CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante (in seguito SUA), giusta convenzione sottoscritta con il Comune di Mirano (VE) prot. n. 2018/71582 del 27/09/2018.

Con determina a contrarre n. 881 del 08/11/2022, il dirigente dell’Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture del Comune di Mirano ha disposto di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 c.d. Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”) e dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del predetto Codice, nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria*”.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Mirano [codice NUTS ITH35].

CIG: 9463953D11

CPV prestazione principale: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici

CUP: I77G22000020006

CUI: L82002010278202200006

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Antonio Pavan, dirigente dell'Area 3 Progettazione e Manutenzione Infrastrutture del Comune di Mirano.

Il Responsabile del procedimento di selezione è il dott. Stefano Pozzer, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia.

Nel presente Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare, trovano applicazione - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, e le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera h), del Codice dei Contratti, si rimanda a quanto previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all'indirizzo: <https://cmvenezia.pro-q.it/>, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina <https://cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html> nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Per partecipare alla procedura, l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, di firma digitale di cui all'art. 1 lettera s) del D. Lgs 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla piattaforma.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

1. documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
2. copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "*p7m*", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "*pdf*" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali,

mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

1. eventi di “*forza maggiore*” intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
2. errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso alla piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico, previa registrazione e rilascio delle credenziali d'accesso.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma nonché il relativo utilizzo devono essere effettuate nella sezione *Contatti Service Desk Pro-Q* oppure tramite e-mail da inviare a *assistenza.cmve@pro-q.it* o telefono +39 06 97857005. Il servizio è attivo nei giorni feriali con orari 09:00-13:00 / 14:00-18:00. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione “*Info & Helpdesk*” dove è disponibile anche un manuale d'uso.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. modello A - *dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*;
4. modello A BIS – *dichiarazioni di cui alla normativa PNRR*;
5. modello B - *dichiarazioni soggetti associati*;
6. modello *DGUE*;
7. modello C - *dichiarazione accesso all'offerta tecnica*;
8. modello D *scheda offerta tecnica per il criterio di valutazione D*;
9. Linee Guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016);
10. Determina n. 881 del 08/11/2022 del Comune di Mirano;
11. Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Mirano approvato con delibera della Giunta Comunale n. 266 del 30/12/2013;
12. Protocollo di Legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto, recepito dal Comune di Mirano con delibera della Giunta Comunale n. n. 26 del 25/02/2020;
13. Patto di integrità del Comune di Mirano – Allegato 6 del Piano triennale di prevenzione della corruzione – Aggiornamento – adottato dal Comune di Mirano con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2021;
14. Schema di convenzione d'incarico professionale;

15. Disciplinare tecnico prestazionale;
16. Determinazione dei corrispettivi ex D.M. 17/06/2016;
17. Progetto di fattibilità tecnico economico scaricabile al seguente link:

<http://www.cittametropolitana.ve.it/BandiSUA/2022/Mirano-progettazione-asilonidoZianigo>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente nella piattaforma telematica di negoziazione della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, raggiungibile all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del bando di gara in estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> dopo aver effettuato l'accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con l'oggetto di cui al presente appalto è visibile la sezione "Comunicazioni di gara" da cui si può inserire "Nuova comunicazione di gara". Nella sezione "Chiarimenti", visibile anche nel dettaglio di gara, saranno pubblicate le risposte ai quesiti inoltrati. **Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 12/12/2022.** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> nella sezione "Lista chiarimenti".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la SUA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto la progettazione è caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio sotto il profilo della gestione dei software di elaborazione dei calcoli e degli elaborati.

L'appalto ha ad oggetto l'incarico per l'esecuzione dei servizi professionali di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, di direzione lavori, contabilità e liquidazione, di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione e redazione della pratica relativa ai principi CAM e DNSH relativi ai lavori di realizzazione dell'asilo nido a Zianigo con ristrutturazione e riconversione della Barchessa di Villa Bianchini nel Comune di Mirano.

L'immobile oggetto dell'intervento è edificio vincolato ai sensi della Legge n. 1089 del 01/06/1939, sottoposto a vincolo ambientale e paesaggistico di cui al D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Titolo II, Vincolo archeologico D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, parte I e II.

L'entità delle prestazioni previste è puntualmente descritta nella documentazione tecnica progettuale alla quale si rinvia.

L'appalto è così costituito:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	CPV	IMPORTO
Progettazione definitiva	71221000-3	44.021,32 €
Progettazione esecutiva	71221000-3	27.421,46 €
Direzione Lavori	71221000-3	44.688,79 €
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione	71221000-3	30.083,43 €
Pratica DNSH	71221000-3	5.000,00 €
Spese ed oneri accessori	71221000-3	36.566,25 €
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA		187.781,25 €

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA ed è stato calcolato, ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*” sull'importo presunto dell'intervento di euro 725.000,00

La **prestazione principale** risulta essere quella relativa a EDILIZIA E.22, mentre le prestazioni relative alle categorie STRUTTURE S.04 ed IMPIANTI IA.02 e IA.03 sono qualificate secondarie.

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi presunti:

Tabella n. 2 - Categorie, ID e tariffe

Categoria	Identificazione delle opere	ID opere	Grado di complessità	Corrispondenza Legge 143/49	Importo in Euro
Edilizia	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	E.22	1,55	I/e	69.150,40 €
Strutture	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo. Verifiche strutturali relative Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati. Ponti, Paratie e tiranti. Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente. Verifiche strutturali relative	S.04	0,90	IX/b	68.048,15 €
Impianti	Impianti di riscaldamento. Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria. Impianti meccanici di distribuzione fluidi. Impianto solare termico	IA.02	0,85	III/b	21.217,87 €
Impianti	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	1,15	III/c	24.364,86 €

L'appalto è finanziato con fondi europei del PNRR M4 C1 Inv. 1.1 NEXT GENERATION EU *Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia.*

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24, comma 8 bis, del Codice.

Il presente intervento viene finanziato con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “Piano per gli asili nido e scuole dell’infanzia” - ed i tempi di svolgimento dell’incarico ed i lavori sono dettati dallo stesso.

4. DURATA DELL’APPALTO

Il presente intervento viene finanziato con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 *Piano per gli asili nido e scuole dell’infanzia* - ed i tempi di svolgimento dell’incarico ed i lavori sono dettati dallo stesso.

Si rinvia all’art. 8 “*Termini di consegna*” del documento “*Disciplinare tecnico prestazionale*” presente tra i documenti di gara per il dettaglio dei termini di durata delle prestazioni richieste dall’incarico.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a)** liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b)** società di professionisti;
- c)** società di ingegneria, anche con riferimento ai diversi tipi societari di cui al D.M. n. 34 del 2013;
- d)** prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 (in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007) - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- d-bis)** altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- e)** raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad i) del presente elenco;
- f)** consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g)** consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
- h)** aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e d-bis) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017), ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE): si rinvia a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

6. REQUISITI GENERALI

Tutti i requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), si applicano le seguenti disposizioni:

- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021;
- l'operatore economico aggiudicatario, qualora per lo svolgimento del contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà altresì obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione

richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti vanno rese, se non diversamente previsto nel presente disciplinare, nell'ambito del DGUE.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente (da dichiarare del DGUE parte IV sezione A)

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, nel Gruppo di Lavoro è richiesta la presenza delle figure minime professionali indicate nella successiva tabella, in possesso dei relativi requisiti professionali.

Il concorrente dovrà indicare nel modello A dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione e a corredo DGUE i nominativi dei professionisti individuati, dichiarando e specificando per ciascuno i dati anagrafici e le ulteriori informazioni richieste con riferimento al ruolo/ funzione ricoperta.

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Tabella n. 3 – Gruppo di lavoro

N. PROGR:	RUOLO/FUNZIONE	QUALIFICA/TITOLO DI STUDIO O PROFESSIONALE	N. UNITA' DI PERSONALE RICHIESTO PER CIASCUN RUOLO/FUNZIONE
1	Professionista responsabile della progettazione definitiva/esecutiva	Laurea magistrale in architettura, abilitazione	1

	e/o direzione lavori e contabilità	all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri <i>(obbligatoriamente per le opere di cui all'art. 52, comma 2, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537)</i>	
2	Professionista responsabile della progettazione definitiva/esecutiva e/o direzione lavori e contabilità	Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1 <i>(ulteriore figura professionale qualora le funzioni non siano già assorbite dal professionista di cui al n. 1)</i>
3	Professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione (CSE)	Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	1
4	Professionista antincendio	iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e D.M. 5 agosto 2011	1
5	professionista con esperienza specifica in merito alla valutazione per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici (es. redazione di PAESC) che segua gli aspetti e la documentazione a suffragio del rispetto del DNSH, sia ante che post realizzazione.	iscrizione all'ordine/albo professionale per l'esercizio di attività o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri e comprovata esperienza in materia	1
6	professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici	Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione	1

		nazionale per gli operatori stranieri	
7	(in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo) giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.	Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione da meno di 5 anni al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	1

Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Trattandosi di bene sottoposto a vincolo ambientale e paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004, trova applicazione il punto 2.2.2.6 della Linea Guida n. 1 dell'ANAC approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14.09.2016 secondo il quale *“Quando la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguarda immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)”*.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme, o dichiarata tale mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei certificati relativi ai titoli richiesti. La Stazione Appaltante effettuerà d'ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, degli albi professionali.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova, qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- d)** (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione B) **fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a euro 375.562,50 corrispondente a 2 (due) volte l'importo a base di gara.

Tale requisito è richiesto in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara. In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili professionali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantire la capacità professionale, per assicurare un adeguato livello qualitativo delle

prestazioni richieste.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e all. XVII parte I del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di seguito richiesti sono volti a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dell'incarico.

- e) *(da dichiarare nel DGUE parte IV sezione C)* **un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria opera	ID Categoria DM 17/06/2016	Grado di complessità	Valore delle opere in euro	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi in euro
EDILIZIA	E.22	1,55	175.000,00	350.000,00
STRUTTURE	S.04	0,90	365.000,00	730.000,00
IMPIANTI	IA.02	0,85	103.000,00	206.000,00
IMPIANTI	IA.03	1,15	82.000,00	164.000,00

Sono altresì ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Inoltre come riportato al punto 1 della Parte V delle Linee Guida n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura" ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, strutture, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova del requisito sarà fornita mediante la produzione di copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito sarà fornita mediante la produzione di copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

I documenti prodotti saranno oggetto di verifica in capo al soggetto risultato primo in graduatoria, riservandosi la Stazione Appaltante la facoltà di richiedere l'originale o la copia conforme ai concorrenti anche durante lo svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova, qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **paragrafo 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti dei professionisti costituenti il Gruppo di lavoro di cui alla Tabella n. 3 del del **paragrafo 7.1 lett. c)** sono posseduti dai soggetti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni in relazione al ruolo ricoperto.

Fatturato globale minimo: il requisito relativo al fatturato globale di cui al **paragrafo 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Elenco di servizi di ingegneria e di architettura:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **paragrafo 7.3 lett. e)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento;

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **paragrafo 7.3 lett. e)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **paragrafo 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti dei professionisti costituenti il Gruppo di lavoro di cui alla Tabella n. 3 del **paragrafo 7.1 lett. c)** sono posseduti dai soggetti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni in relazione al ruolo ricoperto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti dal Consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al paragrafo 15.2.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al Gruppo di lavoro minimo richiesto, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario.

Il contratto, quindi, deve riportare in modo puntuale (determinato o determinabile) le concrete risorse organizzative, di mezzi, di personale, di *know-how*, ecc. messe a disposizione del soggetto ausiliato (*cf.* anche Determinazione A.V.C.P. n. 2 del 1 agosto 2012).

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliario presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliario che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa, inoltre, che non è ammesso l'avvalimento di operatore economico ausiliario avente sede in un Paese terzo non firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante indicati al paragrafo 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti e in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione della prestazione oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione del complesso della prestazione principale.

L'aggiudicatario può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Resta salvo quanto disposto all'art. 105, commi 8 e 14 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *“Do No Significant Harm”* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto per la parte relativa alla sola Direzione Lavori e precisamente di importo pari ad **euro 893,78** salvo quanto previsto all'art 93, comma 7 del Codice, rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, C.F. 80008840276;
- b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia - Mestre, C.F. 80008840276, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'articolo 93 del Codice. Il deposito mediante bonifico bancario deve essere intestato a: Città metropolitana di Venezia, codice IBAN: IT69T0200802017000101755752 c/c: 000101755752 ABI: 02008 CAB: 02017 CIN: T SWIFT: UNCRITM1VF2;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell'“*Allegato A – Schemi Tipo*” del decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“*Allegato B – Schede Tecniche*” del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- d) avere validità giorni almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico dell'originale informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire nella piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutti i retisti che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano già stati costituiti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie non previste a pena di esclusione dal Codice).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> entro e non oltre il **termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del 20/12/2022** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma telematica PRO-Q all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, così come disciplinato nei manuali disponibili nell'apposita sezione della piattaforma "Info & Helpdesk". La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta (si rinvia al punto 2 del manuale presente nella sezione "Info & Helpdesk").

L'operatore economico registrato alla piattaforma telematica accede all'interfaccia "Pannello Gara Fornitore" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Partecipazione gara", che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

Al termine della procedura di cui sopra, l'operatore economico può passare allo step "Conferma e invio", completando così la presentazione effettiva dell'offerta.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

ATTENZIONE: l'operatore economico che si avveda della presenza di errori nell'offerta successivamente all'invio dell'offerta stessa dovrà procedere al ritiro della busta telematica inviata (accedendo alla piattaforma telematica e selezionando "Pannello Gara" - "Partecipazione gara" - opzione "Ritira busta") e al successivo invio della documentazione corretta, che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. Pertanto, la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e **non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.

Non verranno considerate valide dalla piattaforma telematica le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive vanno redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore (si rinvia al paragrafo 1. del presente disciplinare).

Le dichiarazioni integrative della domanda di partecipazione devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella piattaforma telematica.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la

fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale a presentare l'offerta mediante la piattaforma telematica, come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la piattaforma medesima. Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento devono aver effettuato la registrazione alla piattaforma telematica. In merito alle diverse modalità di aggregazione e alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale, alla sezione "Info & Helpdesk".

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare, al punto *15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE*.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> mediante apposita comunicazione nella sezione "**Comunicazioni di gara – richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara**".

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione alla gara viene generata automaticamente dal sistema con l'inserimento da parte dell'operatore economico dei dati richiesti e deve essere sottoscritta digitalmente.

Ad integrazione della domanda di partecipazione viene richiesto di compilare anche il modello *A-dichiarazioni integrative domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*", il modello A BIS *dichiarazioni di cui alla normativa PNRR*, il DGUE e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, è necessario apporre n. 1 marca da bollo da euro 16,00 sul modello *A dichiarazioni integrative domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*. Tale allegato contiene anche la dichiarazione che la marca da bollo, identificata riportandone espressamente il codice identificativo di 14 cifre, non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara. L'assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, reperibile, in formato elettronico, tra i documenti di gara, e lo firma digitalmente. È altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al paragrafo 15.3.1;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,

per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5. PASSOE dell'ausiliario;

Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello Avvalimento** a disposizione tra i documenti di gara, come parte integrante e sostanziale.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti di contratto di appalto che intende subappaltare a terzi.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e d.l. n. 135 del 14/12/2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenute nel modello *A dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati (*elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3: soggetti in carica ed eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente*):

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro

da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. **per il professionista incaricato del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e/o direzione lavori e contabilità:** dichiara i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
4. **per il professionista incaricato del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)e/o in fase di esecuzione (CSE)** dichiara i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
5. **per il professionista antincendio** dichiara i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno;
6. **per il professionista con esperienza specifica in merito alla valutazione per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici (es. redazione di PAESC) che segua le gli aspetti e la documentazione a suffragio del rispetto del DNSH, sia ante che post realizzazione:** dichiara i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale e il possesso del detto requisito.
7. indica il nominativo della **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche** ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice;
8. indica il nominativo del **giovane professionista**, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016;
9. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
10. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
11. dichiara che la marca da bollo apposta sulla dichiarazione non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara;
12. dichiara di essere edotto e di accettare senza riserva alcuna gli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione del Veneto, la Regione del Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'UPI Veneto, nonché dal Patto di integrità del Comune di Mirano;
13. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mirano e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
14. si impegna a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

15. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
16. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita

IVA.....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica....., ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal giudice delegato (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato), nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- [per l'operatore economico interessato all'applicazione dell'art. 110, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016] di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016:
- comma 4
 - concordato “in bianco”;
 - concordato “liquidatorio”;
 - comma 5;
 - comma 6.
19. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego).

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

La rete di cui al **paragrafo 5**, nn. **I, II, III** del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria.

Le dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 DICHIARAZIONI DI CUI ALLA NORMATIVA PNRR

Trattandosi di appalto afferente a finanziamenti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ciascun concorrente dovrà rendere le previste dichiarazioni utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione appaltante disponibile tra i documenti di gara (**modello A BIS – dichiarazioni di cui alla normativa PNRR**) che contiene le seguenti sezioni:

PARTE I – Dichiarazione integrativa;

PARTE II – Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse;

PARTE III – Dichiarazione titolare effettivo.

Si precisa che dette dichiarazioni dovranno essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

15.3.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente **allega** i seguenti documenti in formato elettronico:

- (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) copia conforme all'originale della **procura**, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- (*in caso di studi associati*): statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
- **PASSOE** relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- (*solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti*): **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (**art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021**);

- (*facoltativo*) copia dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui rispettivamente ai paragrafi 7.2 e 7.3.

15.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Si indicano di seguito, per ciascun soggetto associato, gli ulteriori documenti da produrre.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (conformemente al modello B *dichiarazioni dei soggetti associati*);
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (conformemente al modulo B *dichiarazioni dei soggetti associati*).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante (conformemente al modello B *dichiarazioni dei soggetti associati*)
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente **paragrafo** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (a tal proposito si vedano le dichiarazioni contenute nel modulo B *dichiarazioni dei soggetti associati*) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà depositare a sistema (*upload*) nel “Pannello Richieste tecniche” della piattaforma, l'offerta tecnica contenente quanto segue:

- **le relazioni** indicate nella tabella di cui al paragrafo 18.1 relative ai criteri qualitativi dell'offerta tecnica redatte secondo le indicazioni e con i limiti dimensionali contenuti nella predetta tabella;

si precisa che non saranno computati nel numero delle facciate indicate le copertine e gli eventuali sommari e che il testo eccedente non verrà preso in esame dalla Commissione;

- il modello **C** *dichiarazione accesso all'offerta tecnica*;
- il modello **D** *scheda offerta tecnica per il criterio di valutazione D*.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà depositare a sistema (*upload*) nella sezione “*Richieste economiche*”, la scheda “*Offerta Economica*”, compilata inserendo nell'apposito modello generato automaticamente dalla piattaforma quanto segue:

- **il ribasso percentuale offerto**, espresso con un massimo di due cifre decimali, sull'importo a base di gara soggetto a ribasso del servizio, pari ad euro 187.781,25 al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed Iva.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono richiesti i costi della manodopera né quelli relativi alla sicurezza aziendale.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 punti

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (*massimo 80 punti*) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi massimi che potranno essere attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “*Punteggi discrezionali*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “*Punteggi tabellari*”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n.5 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI / SUB-CRITERI CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB- PUNTEGGI	PUNTEGGIO MASSIMO	DIMENSIONE RELAZIONE	TIPO CRITERIO D discrezionale / T tabellare
A	<p style="text-align: center;">PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA. PROGETTI REALIZZATI</p> <p>Descrizione di max 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e architettonico, scelti tra interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche all'incarico oggetto di gara.</p> <p>Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità e affidabilità a seguito della dimostrazione di aver redatto progetti o opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare in base alle norme tecniche vigenti e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera, anche sulla base di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale.</p> <p>Nella valutazione sarà, altresì, dato specifico rilievo all'esperienza acquisita in relazione a prestazioni che siano strumentali allo specifico servizio e alle modalità di gestione e risoluzione degli eventuali aspetti critici emersi nell'espletamento dello stesso. Dovranno essere elencati gli eventuali aspetti critici emersi e spiegato dettagliatamente come sono stati risolti (riserve e varianti).</p>		27	<p>n. 6 schede in formato A3, per un numero max. di 3 servizi (due schede in formato A3 per il servizio n. 1, due per il servizio n. 2 e due per il n. 3)</p> <p>A corredo di ogni singola scheda che illustra il servizio, il concorrente deve presentare una breve relazione (max 1 facciata in foglio A4 per ciascuno dei 3 servizi) che, oltre a riportare una sintetica descrizione dell'opera a cui si riferisce il servizio con i relativi importi, indichi le problematiche incontrate nella realizzazione del servizio stesso, come tali problematiche siano state affrontate e risolte, specificando infine se l'opera è stata realizzata o meno e se ci sono state riserve e varianti (importo e tipologia delle varianti).</p> <p>Per ciascun intervento dovrà essere evidenziato l'importo dei lavori, il ruolo</p>	D

			concretamente svolto e le schede dovranno essere rappresentative del servizio espletato e non solo del manufatto realizzato.			
B	<p>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DESUNTE DALL'ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO</p> <p>Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.</p> <p>In particolare, sarà considerata migliore, quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo i seguenti punti:</p>		<p>Relazione sviluppata secondo i punti B.1, B.2, con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico (nel rispetto, oltre che delle disposizioni di legge e del Regolamento applicabili, anche di quanto indicato nel disciplinare d'incarico).</p> <p>La relazione tecnico descrittiva deve essere composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> un massimo di 10 facciate formato A4 in carattere leggibile per la relazione descrittiva; un massimo di 5 facciate formato A3 per la rappresentazione grafica 	30	D	
	B.1	<p>le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA" messo a gara, nel rispetto dell'importo complessivo riportato nel quadro economico dello stesso progetto di fattibilità approvato</p> <p><i>N.B.:</i> si precisa che le proposte migliorative non comporteranno aumento dei costi di realizzazione e non determineranno compenso aggiuntivo per il servizio.</p>				Max 25 punti
	B.2	<p>le modalità di esecuzione del servizio, con particolare riferimento alle interferenze del cantiere, prevedendo soluzioni di cantiere meno impattanti con particolare riguardo alla tutela del bene architettonico</p>				Max 5 punti
C	QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL		19	Relazione	D	

GRUPPO DI LAVORO													
<p>Descrizione del gruppo di lavoro e delle relative funzioni ed attività svolte singolarmente da ogni tecnico appartenente allo stesso, indicando le attività svolte da ciascun componente. Con questo criterio si intende valutare le specificità dei componenti e il contributo da loro apportato</p>			sviluppata secondo i punti C.1 e C.2 di massimo 8 facciate in formato A4 carattere leggibile, comprendenti anche immagini, diagrammi e foto all'interno delle pagine (sono escluse dal conteggio i CV e le certificazioni che possono essere eventualmente allegate)										
C.1	<p>Le risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio (Progettazione opere architettoniche, Progettazione delle strutture, Progettazione opere impiantistiche elettriche e speciali, Direzione dei lavori, Contabilità Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ecc.), con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, ecc), delle rispettive qualifiche professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto nonché l'incarico svolto nel gruppo di lavoro, e la persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche indicandone la qualifica professionale, utilizzando esclusivamente una tabella come la seguente con l'indicazione obbligatoria delle figure sotto indicate:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">nome, cognome e titolo di studio</th> <th style="width: 15%;">Posizione rispetto all'offerente (socio, amministratore, dipendente ecc.)</th> <th style="width: 15%;">Qualifica professionale</th> <th style="width: 15%;">Principali esperienze analoghe</th> <th style="width: 15%;">Incarico nel gruppo di lavoro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	nome, cognome e titolo di studio	Posizione rispetto all'offerente (socio, amministratore, dipendente ecc.)	Qualifica professionale	Principali esperienze analoghe	Incarico nel gruppo di lavoro						Max 10 punti	
nome, cognome e titolo di studio	Posizione rispetto all'offerente (socio, amministratore, dipendente ecc.)	Qualifica professionale	Principali esperienze analoghe	Incarico nel gruppo di lavoro									
	<p>La Commissione Giudicatrice valuterà i profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego e di impegno nei servizi da affidare, con riferimento alle professionalità delle quali è richiesta obbligatoriamente la presenza e dichiarate nella documentazione amministrativa. Costituirà elemento premiante la presenza di almeno un soggetto in possesso della Certificazione dei Professionisti BIM ai sensi della Norma Uni 11337-7:2018 per l'industria delle costruzioni, tra quelli di seguito indicati: gestione dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager); Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager); Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator); Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist). Il concorrente, se in possesso del requisito, potrà eventualmente allegare la relativa certificazione</p>												

	<p>Capacità tecnica ed esperienza dei progettisti esperti su aspetti energetici ed ambientali, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (es. Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well ecc.). nonché dei protocolli di sostenibilità degli edifici e di controlli di minimizzazione ambientale (Lead Auditor ISO 14001, Gestione Ambientale), direzione operativa volta alla salvaguardia della qualità ambiente, per le procedure afferenti al DNSH</p> <p>C.2 La Commissione Giudicatrice valuterà la capacità tecnica ed esperienza dei progettisti esperti su aspetti energetici ed ambientali, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (es. Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well ecc.), attraverso le specifiche competenze su aspetti energetici ed ambientali, nonché dei protocolli di sostenibilità degli edifici e di controlli di minimizzazione ambientale (Lead Auditor ISO 14001, Gestione Ambientale), direzione operativa volta alla salvaguardia della qualità ambiente, per le procedure afferenti al DNSH</p>	Max 9 punti			
D	PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA (LEGGE N. 108/2021)		4		T
	<p>La Commissione Giudicatrice valuterà il possesso dei requisiti orientati verso obiettivi che favoriscano le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità</p> <p>Possesso della certificazione SA 8000 o equivalente</p> <p>Saranno assegnati 2 punti all'operatore in possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente, diversamente sarà attribuito il punteggio pari a zero.</p> <p>Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, consorzi stabili, GEIE e reti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, detta certificazione dovrà essere posseduta:</p> <p>D.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti almeno da uno dei soggetti costituenti il raggruppamento; - in caso di partecipazione di consorzi stabili, dal consorzio medesimo e/o dalle consorziate designate come esecutrici. <p><i>N.B.:</i> prima di procedere all'aggiudicazione definitiva ed entro il termine assegnato, all'aggiudicatario verrà richiesto di produrre la documentazione al fine di verificare quanto offerto in sede di gara</p>	Max 2 punti			

	<p>Impiego o assunzione di personale con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge (Legge 12/03/1999 n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili)</p> <p>Verrà valutato il numero delle persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge e verrà attribuito un punto per ogni unità, fino al punteggio massimo previsto per il sub-criterio (massimo 2 punti). Per “<i>numero eccedente l'obbligo minimo di legge</i>”, si intende il numero di personale con disabilità (eccedente l'obbligo minimo previsto dalla Legge 12/03/1999 n. 68) già impiegato nell'ambito dell'organigramma aziendale o che il concorrente si impegna ad assumere nel caso in cui debba procedere a nuove assunzioni per l'esecuzione del presente appalto.</p> <p>Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, consorzi stabili, GEIE e reti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, è necessario che “il numero eccedente”, come sopra definito (personale già assunto o impegno all'assunzione) sia conseguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti almeno da uno dei soggetti costituenti il raggruppamento; <p>in caso di partecipazione di consorzi stabili, dal consorzio medesimo e/o dalle consorziate designate come esecutrici.</p> <p><i>N.B:</i> il rispetto di quanto dichiarato dal concorrente sarà oggetto di specifica verifica da parte della stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario</p>	Max 2 punti			
--	---	-------------	--	--	--

Oltre ai criteri già indicati nella suesposta Tabella, saranno adottati anche i seguenti criteri motivazionali generali:

- la chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;
- l'efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un'ottica di plausibile realizzabilità e compatibilità economica con l'importo previsto per i lavori;
- il livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione ed esaustività delle stesse e verifica del rispetto dei tempi di esecuzione del servizio.

18.1.2 SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 40 punti** su 80 punti per il **punteggio tecnico** complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, con conseguente non ammissione alla fase di gara successiva.

Si precisa che l'applicazione della soglia di sbarramento sarà effettuata al di fuori della piattaforma telematica su apposito foglio di calcolo Excel predisposto dalla Stazione Appaltante; nella piattaforma verrà inserito manualmente il punteggio delle singole offerte tecniche che avranno superato la soglia di sbarramento.

La soglia di sbarramento verrà applicata con riferimento ai punteggi attribuiti all'offerta tecnica non riparametrati.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario, basandosi sui criteri motivazionali appena descritti, attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi (identificati con la lettera "D" nella Tabella *Criteri di valutazione dell'offerta tecnica*) un coefficiente, variabile tra 0 e 1, secondo i diversi livelli di valutazione di seguito indicati:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE	CRITERI DI GIUDIZIO
Ottimo	1,00	Trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Buono	0,80	Trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Discreto	0,60	Trattazione con buona rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Sufficiente	0,40	Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
Scarso	0,20	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
Insufficiente	0,00	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le esigenze dell'Amministrazione

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i giudizi sopra indicati.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella *Criteri di valutazione dell'offerta tecnica*, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "non lineare":

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA	PUNTI MAX	FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
-------------------------------------	-----------	--------------------------------

<p>euro 187.781,25 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed iva)</p>	<p>20</p>	<p>$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$ dove C_i = coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1 R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente α = parametro di concavità della curva pari a 0,2</p>
---	-----------	---

Non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

18.4 METODO PER IL CALCOLO COMPLESSIVO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

P_n = peso criterio di valutazione n.

RIPARAMETRAZIONI

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio di valutazione nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (80 punti), tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Ai fini della verifica di congruità delle offerte di cui all'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione.

I calcoli saranno eseguiti tramite la piattaforma telematica e saranno verificati anche mediante ulteriore foglio di calcolo, a cura della Stazione Appaltante; detto foglio di calcolo della Stazione Appaltante prevarrà in caso di eventuale difformità dal risultato generato dalla stessa piattaforma.

Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale: per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque; per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA. INVERSIONE PROCEDIMENTALE.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma telematica, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 inviando al concorrente una comunicazione di gara e relativo messaggio email di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica e ad esse potrà assistere ogni concorrente partecipante alla gara che potrà prendere visione dello svolgimento delle operazioni direttamente nella piattaforma stessa, mediante accesso alla sezione "*Sedute pubbliche*" disponibile nel pannello gara fornitore.

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 22/12/2022 alle ore 9.

Trattandosi di seduta virtuale, gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante. Infatti, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ad altro giorno successivo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con gli stessi mezzi, tempi e modalità sopra specificate.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: si precisa che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016, c.d. inversione procedimentale, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Pertanto, si procederà come segue:

- 1) nella prima seduta pubblica, l'Autorità di Gara procederà a verificare la corretta ricezione, il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma e successivamente chiuderà la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016;
- 2) a seguire, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle buste telematiche concernenti l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- 3) in una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare;
- 4) prima della riparametrazione, la Commissione individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al seggio di gara, che procederà ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Dopodiché, la Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi dei concorrenti non esclusi, secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

5) Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e a verificare che le stesse siano conformi a quanto prescritto nel presente disciplinare, approvando la relativa documentazione o disponendo l'eventuale esclusione in caso di difformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare. La Commissione provvederà quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, se necessario in relazione ad eventuali calcoli complessi da effettuarsi, secondo i criteri e le modalità descritti al punto 18.3.

La Commissione procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924.

6) La Commissione procederà, quindi, ad individuare la graduatoria di gara e le eventuali offerte anomale in applicazione di quanto prescritto all'art. 97 del d.lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo 22 del presente disciplinare, e a proporre l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria.

7) La Commissione di gara provvederà, quindi, a comunicare la graduatoria tempestivamente al seggio di gara, che procederà ad aprire la busta telematica amministrativa presentata dal solo concorrente risultato primo nella graduatoria di gara e a verificarne il relativo contenuto.

8) Il seggio di gara attiverà, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14 nei confronti del concorrente per il quale si è proceduto all'apertura della busta telematica amministrativa;

9) Il seggio di gara darà quindi atto delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio e, qualora l'offerta del primo classificato fosse risultata anomala, a consegnare la stessa al RUP per la valutazione di congruità dell'offerta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica e tempo dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione e giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai

sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017); di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La Stazione Appaltante pubblica, nel proprio profilo di committente, alla sezione “*Amministrazione trasparente*” e nella piattaforma telematica, la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si precisa che, ai fini della verifica di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016, si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione **prima della riparametrazione**, in accordo con la giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Cons. St., Sez. III, 11 settembre 2017, n. 4280).

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente che ha presentato un'offerta anomala la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente, con il supporto della Commissione di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si procede all'esclusione, ai sensi degli articoli 59 comma 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, e procede ai sensi del paragrafo seguente.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà formulata la proposta di aggiudicazione la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

Parimenti, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione del servizio di cui al presente disciplinare, anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente per l'Amministrazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente a cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova

dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante procederà, quindi, nei confronti del secondo graduato con le modalità sopra indicate. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*cd. stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di atto pubblico e sarà sottoscritto con il Comune di Mirano.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

L'aggiudicatario che sia una società trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1 comma 148 della l.

4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, della relazione geologica, del progetto esecutivo, del Piano di Sicurezza e Coordinamento che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (in G.U. 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 2.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relative alla stipulazione del contratto quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mediante apposita istanza da inoltrare all'indirizzo contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Mirano.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione del servizio descritto dal presente disciplinare, con riferimento ai dati e alle informazioni fornite dall'operatore economico alla Stazione Appaltante, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “*sensibili*”;
- modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- i diritti dell'Appaltatore: relativamente ai suddetti dati, al partecipante alla gara, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE 2016/679. Acquisite le suddette informazioni, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che l'Amministrazione utilizzerà tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

IL DIRIGENTE
dott. Stefano Pozzer
(documento firmato digitalmente)